



STATUTO

“LA COMPAGNIA DEI PAPA”

Compagnia teatrale amatoriale

SOMMARIO

TITOLO 1	<i>Denominazione, sede e scopi</i>	<i>Pag.</i>	<i>03</i>
TITOLO 2	<i>I soci</i>	<i>Pag.</i>	<i>05</i>
TITOLO 3	<i>L'Assemblea</i>	<i>Pag.</i>	<i>08</i>
TITOLO 4	<i>Il Consiglio Direttivo</i>	<i>Pag.</i>	<i>09</i>
TITOLO 5	<i>Aspetti economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
TITOLO 6	<i>Ultime disposizioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>13</i>

TITOLO 1

Denominazione, sede e scopi

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con la seguente denominazione, l'associazione Teatrale "LA COMPAGNIA DEI PAPA" (*d'ora in poi "Compagnia"*), la cui vita è regolata dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea.
2. La Compagnia ha durata a tempo indeterminato. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. La Compagnia ha sede in Treviso (TV) - Via Santa Bona 116.
4. La Compagnia è organizzata su base volontaria e ha come scopi la promozione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme, con particolare interesse per il teatro, anche dialettale. In modo particolare la Compagnia si propone di:
 - a) realizzare spettacoli teatrali anche in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni civili e/o ecclesiali, ecc.;
 - b) partecipare alla realizzazione di rassegne corsi e concorsi teatrali culturalmente e socialmente qualificati;
 - c) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione artistica;
 - d) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità della Compagnia di diffondere l'attività teatrale e comunque ogni forma di cultura ed arte;
 - e) sostenere e realizzare temi proposti dagli iscritti inerenti gli scopi sopra indicati.
5. È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. Ove lo ritenga necessario, e nell'interesse della Compagnia, il Consiglio Direttivo può deliberare l'adesione ad organismi federali nazionali e locali e la collaborazione con organismi aventi finalità analoghe o affini.
7. La Compagnia è apolitica, apartitica e non ha distinzioni nei riguardi degli associati per sesso, religione e credo politico.

- 8.** Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Compagnia, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età (*vedi Titolo 2, Artt. 12 e 13*) e siano in regola con i doveri associativi (*vedi Titolo 2, Art. 16*).

TITOLO 2

I soci

9. La Compagnia si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associate tutte le persone fisiche di ogni sesso ed età nonché tutte le persone giuridiche e gli enti pubblici che ne facciano espressa domanda e siano ammessi dal Consiglio Direttivo.
10. Chiunque a qualsiasi titolo (*succ. artt. 12, 13, 14 e 15*) entri a far parte della Compagnia, ne condivide le finalità ed i principi ispiratori, ne accetta lo Statuto e i regolamenti e partecipa liberamente alle attività associative.
11. La qualità di socio è intrasmissibile e si distinguono le seguenti categorie: Socio Ordinario (*succ. art. 12*), Socio Junior (*succ. art. 13*), Socio Sostenitore (*succ. art. 14*) e Socio Onorario (*succ. art. 15*). La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione alla Compagnia, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci alla Compagnia non potrà essere temporanea.
12. Sono “**Soci Ordinari**” tutti coloro che, su apposita domanda, siano ammessi con tale qualifica in virtù di delibera del Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a fornire alcuna motivazione dell'eventuale mancata ammissione. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee generali e sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e la quota annuale di rinnovo fissate del Consiglio Direttivo.
13. Sono “**Soci Junior**” coloro i quali non avendo ancora compiuto il diciottesimo anno di età, ne facciano apposita richiesta. Sono tenuti a pagare la quota di iscrizione e la quota associativa di rinnovo fissate del Consiglio Direttivo. I soci Junior non hanno diritto di voto. La richiesta di ammissione per un socio Junior deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore. La qualità di socio Junior si perde automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età assumendo la qualità di socio ordinario.
14. Sono “**Soci Sostenitori**” coloro i quali, condividendo gli scopi e le finalità della Compagnia, desiderano sostenerne le attività con il versamento della “quota associativa di contributo” stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori verranno iscritti nell'elenco a loro dedicato anche qualora, per qualsiasi motivo, cessassero la collaborazione e/o il pagamento della “quota associativa di contributo”. I motivi per la cancellazione dall'elenco dei Soci Sostenitori sono legati unicamente ai casi di cui alla lettera c) del successivo Art. 18.

15. Sono “Soci Onorari” le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici che l’Assemblea ordinaria ritenga opportuno proclamare a vita, in riconoscimento di speciali meriti negli specifici confronti della Compagnia. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa di iscrizione e delle quote annuali di rinnovo.
16. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’Assemblea Generale.
17. Gli associati che non avranno corrisposto la propria quota annuale entro il mese di febbraio di ogni anno saranno considerati dimissionari e l’eventuale riammissione a Socio Ordinario o Junior sarà subordinata all’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e, di nuovo, al pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale per gli importi relativi al grado di affiliazione di cui agli Artt. 12 e 13.
18. La qualità di socio si perde per:
 - a) Dimissioni (*vedi art. 19*);
 - b) Morosità (*vedi art. 20*);
 - c) Espulsione (*vedi art. 21*).
19. Le dimissioni possono essere presentate dal socio con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo e possono avere effetto immediato.
20. Si perde la qualità di socio per morosità quando l’associato non versa le quote sociali nei termini previsti e nonostante il formale invito scritto ad adempiere.
21. L’espulsione viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo in caso di condanna definitiva per un delitto doloso, oppure quando il socio nuoccia o tenta di nuocere in qualsiasi modo agli interessi o al decoro della Compagnia, commetta gravi atti di indisciplina alle disposizioni Statutarie o del Consiglio Direttivo, tenga una condotta riprovevole, danneggi intenzionalmente materialmente o moralmente un consocio.
22. Tutti i soci in regola con le iscrizioni e i rinnovi hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organi associativi. Gli organi della Compagnia sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo.
23. I soci, sottoscrivendo l’iscrizione all’Associazione, accettano implicitamente e incondizionatamente che il proprio nome e la propria immagine possano essere utilizzati sui materiali pubblicitari (*Stampa, Radio, Televisione, Internet e su ogni altro materiale su qualsiasi*

supporto) e sui prodotti (immagini, audioregistrazioni, videoregistrazioni, Merchandising e ogni altro prodotto su qualsiasi supporto), realizzati dalla Compagnia unicamente per la promozione, la produzione e il soddisfacimento delle finalità di cui al Titolo 1, Art. 4 del presente Statuto e senza preavviso.

24. Quanto disposto dall'art. 23 s'intende anche nei seguenti casi:
- a) ad ogni rinnovo di iscrizione;
 - b) ad ogni reiscrizione;
 - c) all'accettazione di nomina, carica o incarico;
 - d) nel caso in cui il socio decida di non rinnovare la propria iscrizione;
 - e) nel caso in cui il socio decida di rinunciare a qualsiasi carica o incarico;
 - f) nel caso di decadimento di cui alle lettere a), b) e c) dell'art 18.
25. La Compagnia, nei limiti stabiliti dalle normative nazionali vigenti, garantisce la tutela e il rispetto di tutti gli altri dati personali non strumentali alle finalità di cui Titolo 1 Art. 4 e dei dati sensibili dei propri soci ed ex soci.

TITOLO 3

L'Assemblea

26. L'Assemblea è costituita dai soci Ordinari e si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe le tipologie di Assemblea possono anche coesistere nella stessa riunione.
27. L'Assemblea può essere convocata tramite E-mail o SMS, con l'uso di altri mezzi telematici (*avviso sul sito internet*) e mediante l'affissione dell'avviso in bacheca nei locali della Compagnia con almeno 14 giorni di anticipo. Può altresì essere convocata, in caso di urgenza, con almeno 7 giorni di preavviso mediante le stesse modalità indicate.
28. **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita quando, in presenza o per delega, si riuniscano in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto od in seconda convocazione almeno due terzi dei soci + 1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sul programma delle attività e sui regolamenti. L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia la richiesta di almeno due terzi degli associati i quali devono indicare l'argomento o i motivi della riunione.
29. **L'Assemblea straordinaria** è validamente costituita quando, in presenza o per delega, si riuniscano in prima convocazione tutti degli aventi diritto od in seconda convocazione almeno metà degli aventi diritto + 1. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Compagnia l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Ogni socio può esprimere un solo voto, non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
30. Il **quorum** va calcolato sommando il numero dei presenti aventi diritto di voto a quello delle deleghe rappresentanti soci aventi diritto di voto; In mancanza del raggiungimento del quorum anche in seconda convocazione l'Assemblea dovrà essere riconvocata.

TITOLO 4

Il Consiglio Direttivo

31. La Compagnia è gestita dal Consiglio Direttivo, composto dal “Presidente”, dal “Vicepresidente”, e da quattro consiglieri in possesso di specifica competenza per ricoprire le cariche di “Economo”, di “Segretario”, di “Direttore Artistico” e di “Coordinatore Tecnico”. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci aventi diritto di voto, i soci Sostenitori e i soci Onorari che desiderino candidarsi.
32. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo chiunque sia vincolato alla Compagnia da un qualsivoglia rapporto di lavoro, sia autonomo che dipendente.
33. L'Assemblea Straordinaria degli associati elegge Il Consiglio Direttivo scegliendo, a scrutinio segreto, tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari che diano la loro disponibilità. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.
34. Il Consiglio Direttivo si riunisce informalmente, prima delle attività, quando siano presenti almeno tre membri compreso il Presidente e/o il Vicepresidente; si riunisce in modo formale quando appositamente convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi membri.
35. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Compagnia. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
 - a) stabilire annualmente il calendario generico delle attività teatrali e associative;
 - b) fissare la data dell'Assemblea Generale annuale;
 - c) redigere il rendiconto annuale;
 - d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
 - e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui la Compagnia si avvale per le proprie attività;
 - f) redigere un apposito regolamento con il quale fissare i prezzi e le modalità per l'eventuale noleggio delle strutture, delle tecnologie, delle creazioni artistiche di proprietà della Compagnia e per l'uso dei locali in gestione da applicare a chiunque ne facesse formale richiesta d'uso temporaneo;
 - g) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività della Compagnia;
 - h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- i) stabilire l'importo con validità triennale della quota di iscrizione e delle quote annuali di rinnovo;
 - j) redigere i Regolamenti per il funzionamento della Compagnia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
36. Il “**Presidente**”, ed in sua temporanea assenza il “**Vice Presidente**”, ha legale rappresentanza della Compagnia di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'associazione presso gli enti locali ed ecclesiastici e presso le altre associazioni.
37. Il “**Direttore Artistico**” valuta ed espone al Consiglio per l'eventuale approvazione le attività che vengono proposte alla Compagnia da parte di altri gruppi che vengano direttamente o indirettamente collegate all'attività della Compagnia stessa. Supervisiona e realizza ogni attività che rivesta valenza artistica e/o artigianale (*testi, costumi, scenografie, arredi, fondali, musicali, video, ecc.*) finalizzata alla realizzazione delle attività proprie della Compagnia; può avvalersi di soci con particolari competenze specifiche che diano la loro disponibilità per la realizzazione concreta dei progetti della Compagnia coordinandone le attività;
38. Il “**Segretario**”, mantiene aggiornati i verbali di Assemblea, mantiene i rapporti con le istituzioni e gli enti e redige ogni atto amministrativo della Compagnia compresi tutti gli adempimenti per l'organizzazione degli spettacoli e/o delle attività (*Diritti d'autore, tutela spettacoli, affissioni pubbliche, permessi, ecc.*); può avvalersi di soci che diano la loro disponibilità all'esecuzione delle mansioni a lui attribuite coordinandone l'attività.
39. Il “**Coordinatore Tecnico**” cura ogni aspetto tecnico relativo alle strutture e apparecchiature di proprietà della Compagnia e detiene la “*scheda tecnica*” degli spettacoli. Per la realizzazione e la manutenzione del materiale tecnico e scenografico, si avvale di soci con particolari competenze specifiche che diano la loro disponibilità nonché di professionisti esterni anche non associati in grado di provvedere alla manutenzione, installazione e gestione delle attrezzature della Compagnia.
40. L'“**Economo**”, redige i bilanci e detiene la “*cassa*” controllando le entrate economiche e le spese sostenute dalla Compagnia, effettuando i pagamenti ai fornitori e i rimborsi delle spese strettamente connesse alle attività della Compagnia sostenute dai soci. Mantiene in ordine i registri fiscali e rende conto in Assemblea delle spese sostenute e degli introiti incassati.
41. Il Consiglio Direttivo decade quando per decesso o dimissioni o espulsione venga a mancare il Presidente.

42. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, il Vice Presidente dispone la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per procedere a nuove elezioni. Rimane in carica fino all'insediamento del nuovo presidente. Il Vice Presidente può divenire egli stesso Presidente della Compagnia se regolarmente eletto, in questo caso, l'Assemblea procederà anche all'elezione di un nuovo Vice Presidente.
43. Il Consiglio Direttivo sospende le proprie attività quando per decesso o dimissioni o espulsioni venga a mancare uno dei membri eletti.
44. Il Presidente o in caso di impedimento il Vicepresidente, del Consiglio Direttivo superstite indice un'Assemblea Straordinaria per l'elezione del Socio Ordinario o Onorario a copertura della carica vacante. In questo periodo è sospesa la normale attività del Consiglio Direttivo.
45. L'esercizio si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo sottoporrà alla prima Assemblea ordinaria di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Eventuali utili, avanzi di gestione e fondi di riserva dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività previste nel Titolo 1, Art. 4 del presente Statuto.
46. È facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di revisori quando lo ritenga necessario. Essa è composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge ed allo Statuto, predisponendo una relazione da esporre in Assemblea.

TITOLO 5

Aspetti economici

47. Le entrate della Compagnia sono costituite dalle quote sociali, da eventuali contributi volontari dei Soci Sostenitori, dai contributi degli enti pubblici ed altre persone giuridiche, da eventuali erogazioni, elargizioni o lasciti, da proventi di eventuali attività marginali di carattere commerciale e da tutte le eventuali entrate che possono provenire alla Compagnia nello svolgimento della sua attività.
48. Il patrimonio della Compagnia è costituito dai beni acquistati, da beni autonomamente realizzati e da beni pervenuti da privati od enti.
49. Durante la vita della Compagnia non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
50. La Compagnia, nel caso in cui la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo.
51. La Compagnia ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
52. La Compagnia potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.
53. In caso di cessazione dell'attività associativa per qualunque causa, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci delibererà lo scioglimento dell'Associazione e nominerà i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

TITOLO 6

Ultime disposizioni

54. Durante le prove, qualsiasi socio potrà contribuire al miglioramento di quanto è in allestimento proponendo idee e soluzioni da sottoporre al vaglio del regista o del promotore dell'iniziativa.
55. Ogni socio è tenuto a rispettare gli orari delle prove e delle attività, alla cura delle strutture e dei materiali della Compagnia, a rispettare il lavoro compiuto dagli altri mantenendo impegno e disponibilità.
56. Qualora richiesto o evidentemente necessario, ogni socio dovrà prestare il proprio aiuto alle attività della Compagnia anche qual'ora si tratti di esercizi non strettamente legati all'azione recitativa.
57. Chiunque presenti domanda di ammissione alla Compagnia dovrà prendere visione del presente Statuto e, sottoscrivendo la domanda, ne accetterà incondizionatamente ogni sua parte.
58. Per quanto non contemplato nel presente Statuto o dai regolamenti interni valgono le norme di legge.